

PATTO DI ACCREDITAMENTO

SERVIZI DI SOSTEGNO A PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE

In riferimento alla legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, al Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia, alla Legge Regionale n.3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona", al Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20 approvato con D.M. del 18/05/2018, e successivo riparto per gli Ambiti della Regione Lombardia approvato con DD 503 del 24/10/2018, che ha attribuito agli Ambiti Distrettuali fondi triennali per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Quota Servizi Fondo Povertà), al Reddito di Cittadinanza, istituito ai sensi del Decreto Legge 28 Gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, al Piano di Zona del Distretto Creiasco.

TRA

Comunità Sociale Creiasco a.s.c., di seguito Comunità Sociale, rappresentata dal Direttore **DAVIDE VIGHI** nato a MILANO il 15/09/1973 e domiciliato in CREMA presso la sede dell'Azienda in via Goldaniga, 11 – P.I. 01397660190;

e

l'ente accreditato, di seguito Ente Accreditato, rappresentato da, P.I.....

Premesso che

- i. L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona affida a Comunità Sociale l'esercizio delle funzioni inerenti l'accREDITAMENTO;
- ii. L'Assemblea dei Sindaci in data 29 Aprile 2020 ha approvato le linee guida di accREDITAMENTO dei servizi per la lotta alla povertà ed esclusione sociale;
- iii. Comunità Sociale ha provveduto a pubblicizzare la procedura di accREDITAMENTO, comprensiva di:
 - Avviso Pubblico;
 - Allegato A – Linee guida per l'accREDITAMENTO;
 - Allegato B – Disciplinare della procedura di accREDITAMENTO;
 - Allegato C – Fac-simile di domanda di partecipazione;
 - Allegato D – Fac-simile DPR 445;
 - Allegato E – Fac-simile Patto di accREDITAMENTO;
- iv. la commissione di valutazione, prevista dal suddetto Allegato B, nella seduta del _____ ha verificato che l'Ente Accreditato ha presentato tutta la documentazione richiesta in cui dichiara di possedere tutti i requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente patto, e che l'Ente Accreditato risulta quindi iscritto all'Albo degli enti accREDITATI,
- v. l'ente accREDITATO ha stipulato idonea polizza di assicurazione in conformità a quanto previsto nelle suddette "Linee guida per l'accREDITAMENTO".
- vi. l'ente accREDITATO ha attivato idonea sede operativa nell'ambito territoriale del Piano di Zona, ovvero presso il Comune di _____ in Via _____ come previsto nelle "Linee guida per l'accREDITAMENTO".

concordano quanto segue

ART. 1 PREMESSE

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto.

ART. 2 REQUISITI ACCREDITAMENTO

- I. L'Ente Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti dalle "Linee guida per l'accreditamento" approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 19 Marzo 2020.
- II. Comunità Sociale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni.
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 3 OGGETTO

- I. Oggetto del presente Patto di accreditamento è l'erogazione di Servizi di sostegno a progetti di contrasto alla povertà ed esclusione sociale: sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, assistenza domiciliare socio-assistenziale, mediazione culturale, in conformità a quanto previsto dalle "*Linee guida per l'accreditamento*".
- II. I destinatari di tali interventi sono cittadini residenti nei Comuni del Distretto Cremasco beneficiari di misure a contrasto della povertà.
- III. L'accesso al servizio viene determinato dai Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario secondo le modalità esposte nei successivi artt. 4 e 5, fornendo le informazioni necessarie a garantire l'effettiva libertà di scelta della famiglia rispetto all'ente accreditato a cui affidare il servizio.

ART. 4 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

- I. L'Assistente Sociale che ha in carico il soggetto è chiamata a redigere un Progetto Individualizzato che definisce gli obiettivi della presa in carico, le finalità dell'intervento, i tempi e le modalità di realizzazione, gli spazi e le occasioni di verifica.
- II. L'Assistente Sociale procede alla stesura del Progetto individualizzato e alla sua condivisione con il Coordinatore dell'ente accreditato prescelto e con l'interessato, o suo familiare.
- III. Il Progetto deve essere firmato dall'Assistente Sociale e, per accettazione, dall'interessato, o suo familiare, e dal Coordinatore dell'Ente Accreditato.

ART. 5 LIBERTA' DI SCELTA

- I. Il soggetto, in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, ha la facoltà, previo accordo con l'Assistente Sociale, di scegliere un altro ente accreditato, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime.
- II. Tale cambiamento è praticabile, di norma, dal mese successivo a quello in cui l'Assistente Sociale, con l'accordo del nucleo familiare, abbia revocato la scelta, dandone comunicazione scritta all'Ente Accreditato.
- III. In caso di particolare urgenza o gravità d'inadempienza l'interruzione può avvenire anche nel corso del mese.

ART. 6 CORRISPETTIVO

- I. L'Ente Accreditato s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto nelle Linee Guida, accettandone la corrispondente tariffa oraria così determinata:

Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale:

Profilo bassa complessità (n. 10 ore): € 215,00 iva inclusa
Profilo media complessità (n. 20 ore): € 430,00 iva inclusa
Profilo alta complessità (n. 40 ore): € 860,00 iva inclusa

Assistenza domiciliare socio-assistenziale:

Profilo bassa complessità (n. 10 ore): € 190,00 iva inclusa
Profilo alta complessità (n. 20 ore): € 380,00 iva inclusa

Mediazione culturale:

Tariffa oraria: €. 21,00 + IVA

- II. Terminata la progettualità l'ente accreditato fatturerà a Comunità Sociale Cremasca le prestazioni effettuate;
- III. Il corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo potrà subire modifiche a seguito di eventuali revisioni delle Linee Guida di Accreditamento del servizio oggetto del presente patto;
- IV. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 15.

ART. 7 GESTIONE DEL SERVIZIO ACCREDITATO

- I. L'Ente Accreditato può attivare le prestazioni oggetto del presente contratto solamente dopo aver condiviso e firmato con i Servizi Sociali del Comune di residenza dell'interessato il relativo Progetto Individualizzato.

- II. In caso di richiesta da parte dell'Assistente sociale, l'ente accreditato non può rifiutarsi di attivare il servizio, salvo casi particolari opportunamente documentati ai Servizi sociali da parte dell'ente accreditato.

Successivamente alla sottoscrizione del Progetto Individualizzato l'Ente Accreditato si impegna a:

- III. attivare le prestazioni oggetto del suddetto Progetto entro i termini definiti nelle linee guida di accreditamento;
- IV. attuare le prestazioni nei modi e nei tempi indicati nello stesso;
- V. garantire la disponibilità del Coordinatore ad équipe periodiche con i Servizi Sociali del Comune/Sub-ambito in cui verrà attivato il servizio e/o Comunità Sociale Cremasca;
- VI. utilizzare la modulistica per la rilevazione dei bisogni eventualmente prodotta dal Distretto;
- VII. redigere ed aggiornare periodicamente il progetto individualizzato del soggetto preso in carico che deve essere conservato nel fascicolo personale e impegno a condividere lo stesso con l'assistente sociale del comune/sub-ambito di residenza del soggetto, all'interno del sistema informatico distrettuale piattaforma socio-sanitaria Gecas;
- VIII. utilizzare l'applicativo collegato alla piattaforma socio-sanitaria Gecas per la rilevazione delle prestazioni degli operatori;
- IX. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 15.

ART. 8

GESTIONE DEL PERSONALE

L'Ente Accreditato s'impegna a:

- I. garantire un coordinatore con professionalità ed esperienza di coordinamento di almeno 2 anni;
- II. impiegare per il servizio socio-educativo domiciliare o territoriale figure professionali con idoneo titolo e con comprovata esperienza lavorativa nel settore da almeno 2 anni (Laureato in scienze dell'educazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale);
- III. impiegare per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale figure professionali di ASA/OSS in possesso di titoli di studio prescritti dalla Regione Lombardia;
- IV. impiegare per il servizio di mediazione culturale figure professionali con competenza specifica in mediazione per le seguenti lingue: araba, rumena, indiana, russa, cinese.
- V. garantire la continuità del personale, ad eccezione di assenze per malattia o per altra causa da comprovare mediante attestazione scritta e documentata;
- VI. garantire le eventuali sostituzioni di personale in maniera puntuale e tempestiva;
- VII. garantire al personale attività di formazione secondo un piano annuale concordato che preveda almeno 10 ore di formazione/aggiornamento sull'intervento specifico educativo e/o assistenziale, sia per il servizio socio educativo domiciliare che per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- VIII. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 15.

ART. 9
GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

- I. L'ente accreditato s'impegna ad assolvere ai debiti informativi richiesti dal Comune di residenza e da Comunità Sociale Cremasca, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma socio-sanitaria Gecas.
- II. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 15.

ART. 10
MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

- I. A seguito dell'attivazione delle prestazioni, l'Ente Accreditato può essere soggetto a controlli da parte di Comunità Sociale in merito al permanere dei requisiti di accreditamento;
- II. Inoltre i Servizi Sociali del Comune di residenza possono effettuare attività di monitoraggio e verifica;
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 15.

ART. 11
RISOLUZIONE DEL PATTO

- I. Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate all'art. 15 nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
- II. Comunità Sociale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

ART. 12
RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- I. L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori ed opera a stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune di residenza.
- II. L'Ente Accreditato applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente.

ART. 13 SUBAPPALTO

- I. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la cessione del patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente patto.
- II. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la sottoscrizione di contratti con i Comuni del Distretto cremasco, per il servizio in oggetto, a costi orari inferiori a quelli definiti nel presente patto.

ART. 14 DURATA

- I. Il presente patto di accreditamento è valido **fino al 31 Dicembre 2022**. Può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni da inoltrare a Comunità Sociale Cremasca con raccomandata A/R.
- II. Detta rinuncia comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati.

ART. 15 PENALITA'

- I. L'Ente Accreditato può incorrere nella segnalazione ai servizi sociali del Comune di residenza del soggetto in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art.6 (comma I), art. 7 (comma da I a VIII), art.8 (commi da I a V), art.9 (comma I), art.10 (commi I – II).
- II. L'Ente Accreditato può incorrere nella sospensione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati in caso di mancato rispetto dell'art.2 (comma I), art.7 (commi I – II – III – IV – VII – VIII), art.8 (commi I-II-III-VI-VII), art.9 (comma I), art. 10 (comma I-II).
- III. L'Ente Accreditato può incorrere nella risoluzione del presente Patto e nella relativa esclusione dell'Albo Territoriale degli enti accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 7 (comma III), art. 8 (comma I – II- III), art. 12 (comma 2), art.13 (comma I e II).
- IV. L'eventuale inadempienza sarà contestata per iscritto all'ente accreditato e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
- V. Comunità Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente accreditato, potrà graduare la penalità da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
- VI. Comunità Sociale non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste.
- VII. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Comunità Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

ART. 16
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

- I. L'Ente Accreditato, in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese, è responsabile di tutti gli impegni del presente Patto anche per gli enti mandanti ai sensi dell'art. 37 commi 14-15-16 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche.

ART. 17
CONTROVERSIE

- I. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Cremona.

ART. 18
TUTELA DATI PERSONALI

- I. I dati personali verranno esclusivamente per la seguente finalità: gestione di servizi a sostegno di progetti di contrasto alla povertà ed esclusione sociale: sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale e assistenza domiciliare socio-assistenziale.
- II. Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
- III. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per Comunità Sociale Cremasca a.s.c.. è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.
- IV. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per l'Ente Accreditato _____
è il legale rappresentante _____
- V. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Comunità Sociale Cremasca a s.c. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 19
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- I. L'ente accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 20
DISPOSIZIONI FINALI

- I. L'ente accreditato dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico approvato da Comunità Sociale Cremasca e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in vigore.
- II. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
- III. In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Comunità Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DAVIDE VIGHI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE